



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI
SERVIZIO GARE E APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068

Via S. Giovanni Bosco, 53/55 – 15121 Alessandria
Tel. 0131/213219 Fax 0131/213230

E-Mail: economato.gareacquisti@comune.alessandria.it
PEC: comunedialessandria@legalmail.it

***CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDI E ALIMENTI
PRECONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DI APPOSITI SPAZI NEGLI EDIFICI COMUNALI.***

CIG 713997803E.

CAPO I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il presente atto ha per oggetto la concessione a titolo oneroso del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, da effettuarsi mediante distributori automatici all'interno di appositi spazi nelle varie sedi del Comune di Alessandria, in dettaglio elencate all'art. 3.

Trattandosi di concessione, la controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio sopra descritto.

Il servizio dovrà esser svolto secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato, nei successivi articoli. Il concessionario accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nessuna esclusa, obbligandosi alla sua perfetta osservanza.

Il presente Capitolato disciplinerà il rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione e, pertanto, il Contratto che verrà sottoscritto tra la stazione appaltante e il concessionario dovrà riprodurre e/o richiamare le clausole e le disposizioni del presente Capitolato speciale. In caso di discordanze e/o difformità tra il Contratto e il presente Capitolato speciale prevarranno le clausole di quest'ultimo.

Art. 2 – Durata della concessione

La concessione avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatto salvo l'affidamento anticipato del servizio a norma dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata e previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del suddetto D.Lgs. N. 50.

Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse ancora perfezionato l'iter per il rilascio della nuova concessione, l'Amministrazione si riserva l'opzione di prorogare la durata dello stesso fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei), agli stessi patti, prezzi e condizioni.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla riconsegna degli spazi, liberi da cose e attrezzature, nello stato in cui li ha ricevuti e nel termine di cui all'Art.8, fatto salvo l'esercizio da parte del Comune di tutte le azioni mirate a rimettere gli stessi nella sua piena disponibilità.

CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE

Art. 3 – Sedi, numero e dislocazione dei distributori

Il numero dei distributori automatici da installare a cura del concessionario è pari a n. 16 unità, costituite da n. 3 diverse tipologie di apparecchiature, di cui n. 4 per somministrazione di bevande fredde, n. 6 per somministrazione di bevande calde e n. 6 per somministrazione di bevande fredde e prodotti snack salati e dolci di vario tipo(distributore combinato/misto).

I distributori dovranno essere collocati negli spazi attualmente utilizzati, come da elenco dettagliato sotto riportato.

SEDE	INDIRIZZO	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DISTRIBUTORI
PALAZZO COMUNALE	Piazza della Libertà	2° piano (lato via Verdi)	caldo

PALAZZO COMUNALE	Piazza della Libertà	2° piano (lato via Verdi)	freddo
PALAZZO COMUNALE	Piazza della Libertà	2° piano (lato via Verdi)	Combinato/misto
CIMITERO URBANO	Viale T.Michel 33	1° piano (sala pausa)	caldo
CIMITERO URBANO	Viale T.Michel 33	1° piano (sala pausa)	Combinato/misto
BIBLIOTECA CIVICA	Piazza V.Veneto 1	2° piano (area verde)	caldo
BIBLIOTECA CIVICA	Piazza V.Veneto 1	2° piano (area verde)	freddo
BIBLIOTECA CIVICA	Piazza V.Veneto 1	2° piano (area verde)	Combinato/misto
OFFICINA COMUNALE	Via S.G.Bosco 55	sala pausa	freddo
MAGAZZINO COMUNALE	Via S.G.Bosco 53	sala pausa	Combinato/misto
MAGAZZINO COMUNALE	Via S.G.Bosco 53	sala pausa	caldo
COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Via Lanza 29	sala pausa	caldo
COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Via Lanza 29	sala pausa	freddo
COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Via Lanza 29	sala pausa	Combinato/misto
SERVIZIO TRIBUTI - Palazzo Cuttica	Piazza Giovanni XXIII	ingresso cortile	caldo
SERVIZIO TRIBUTI - Palazzo Cuttica	Piazza Giovanni XXIII	ingresso cortile	Combinato/misto

Qualora durante la vigenza del contratto il concessionario rappresentasse l'esigenza di sostituire due differenti tipologie di distributori con un'unica apparecchiatura (distributore combinato/misto) avente la possibilità di erogare prodotti diversi (ad esempio distributore di bevande fredde e di alimenti preconfezionati), la sostituzione dovrà essere preventivamente autorizzata da parte dell'Ente e non comporterà alcuna modifica sull'importo del canone dovuto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di far installare, in qualsiasi momento, ulteriori distributori che, a suo insindacabile giudizio, si rendessero necessari in altre sedi, oltre a quelli sopra indicati. La Ditta concessionaria ha l'obbligo di provvedere all'installazione, fatte salve le incombenze di questo Ente, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

L'Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di far rimuovere o ritirare in qualsiasi momento quei distributori che non fossero più ritenuti necessari.

In caso di variazione in aumento o diminuzione del numero dei distributori il canone dovuto sarà rideterminato proporzionalmente al numero dei distributori installati o rimossi e decorrerà dalla data di attivazione/cessazione degli stessi.

Qualora fosse necessaria una rimozione temporanea degli stessi perché d'intralcio all'attività degli uffici o perché necessario effettuare lavori di carattere tecnico, i distributori saranno reinstallati il prima possibile e per il periodo di rimozione sarà sospesa l'erogazione del canone a favore dell'Amministrazione Comunale.

Art.4 – Specifiche tecniche minime dei distributori

I distributori automatici devono possedere i seguenti requisiti:

- essere nuovi, ovvero in condizioni pari al nuovo al momento dell'installazione;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE ed essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e s.m.i.;
- essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti, di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione degli alimenti e bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero munito di sportello;
- riportare una targhetta identificativa dell'apparecchiatura con il nominativo e la ragione sociale della Ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, nominativo di un referente cui rivolgersi in caso di reclami, segnalazioni di guasti e malfunzionamenti, merce o resto esauriti;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
- essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di euro (euro 0,05) e in grado di erogare il resto, segnalando l'eventuale temporanea assenza di monete;
- garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- essere predisposti anche per il sistema di pagamento con ricaricabile; in tal caso la chiavetta deve essere fornita all'utente con un deposito cauzionale massimo pari a euro 5,00 (cinque);
- nel caso di distributori per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero, nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi.

Art.5 - Prodotti da erogare

I distributori automatici di cui sopra dovranno essere idonei, a seconda della tipologia, all'erogazione di una o più delle seguenti categorie di prodotti:

a) bevande fredde:

- acqua minerale: naturale e frizzante;

- bibite gassate (coca cola, chinotto, aranciata, ecc.);
- thè vari gusti (limone e pesca);
- succhi di frutta sia zuccherati che non;

b) bevande calde: (sia zuccherate che non, o con extra zucchero)

- caffè espresso, macchiato, lungo, decaffeinato.
- caffè d'orzo
- caffè al ginseng
- cappuccino
- cappuccino d'orzo
- cappuccino al cioccolato
- cappuccino al ginseng
- cioccolata
- thè
- latte;

c) alimenti preconfezionati in monoporzioni: snack dolci e salati (per dolci: croissant vari gusti, merendine farcite, wafer, biscotti o frollini, barrette di cioccolato; per salati: crackers, croccantelle, taralli, schiacciatine, patatine).

Art.6 – Caratteristiche dei prodotti erogati

Tutti i prodotti distribuiti dovranno essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale e conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere esenti da OGM (organismi geneticamente modificati).

I prodotti da distribuire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- bevande calde: le miscele utilizzate (marca e tipo da indicare in fase di offerta da ogni Ditta partecipante alla gara) ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:
 - caffè espresso: dovrà essere almeno di “prima scelta miscela bar”, macinato all’istante, con grammatura minima di gr. 7 di prodotto per erogazione;
 - caffè espresso macchiato: minimo gr. 7 di caffè e di gr. 7 di latte in polvere per erogazione;
 - tè: almeno gr. 14 di tè in polvere per erogazione;
 - cioccolata: almeno gr. 25 di cacao in polvere per erogazione;
 - cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere e almeno 7 gr. di caffè per erogazione;
 - latte: almeno gr. 15 di latte in polvere per erogazione.

- Bevande fredde:
 - le bibite dovranno essere contenute in lattine metalliche da minimo cl 33 e in bottigliette PET in formato minimo da cl 50;
 - i tè dovranno essere contenuti in lattine metalliche da minimo cl 33, in bottigliette PET in formato minimo da cl 50 e in Brick/Tetra da cl 20;
 - l'acqua naturale e frizzante dovrà essere contenuta in bottigliette PET in formato da cl 50;
 - i succhi di frutta dovranno essere contenuti in recipienti di cartone formato Brick/Tetra a norma di legge da cl 20 con 100% frutta e in bottigliette PET formato da cl 25.
- Snack monoporzioni e similari, dolci e salati: dovranno riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità.

Le bevande calde dovranno essere erogate in bicchieri monouso specifici per alimenti con paletta per mescolare.

Il concessionario è tenuto a:

- accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore siano in ottimo stato di conservazione, prodotte secondo la normativa in vigore e corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto;
- che la data di scadenza dei prodotti preconfezionati non sia superata; non dovranno essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata;
- inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli indicati, fatta eccezione per alcolici, tabacchi, riviste e quotidiani.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione.

Eventuali gravi discordanze imputabili al concessionario che dovessero riscontrarsi, saranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 – Prezzi di vendita al pubblico

Il concessionario praticherà ai prodotti erogati i prezzi risultanti dall'applicazione dello sconto unico percentuale offerto sui prezzi posti a base di gara di cui all'allegato A, come risultanti a seguito dell'aggiudicazione.

Per tutti i prodotti erogati è consentito anche il pagamento con l'utilizzo della chiave a ricarica, che darà diritto all'applicazione di uno sconto pari al 10% sul prezzo a moneta.

I prezzi praticati al pubblico dovranno essere esposti ed essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature installate.

Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale il concessionario potrà richiedere l'aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico.

Nell'ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre alla Stazione Appaltante una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta.

Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati, in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), salvo diversa e motivata valutazione del responsabile. I prezzi, comunque, saranno arrotondati per difetto a euro 0,05.

La differenziazione dei prezzi delle erogazioni con utilizzo di chiave a ricarica consente un risparmio ai possessori della stessa, che dovrà permanere immutato per tutta la durata dell'appalto, pena risoluzione anticipata ed immediata del contratto.

A garanzia dei dipendenti che utilizzano la chiave a ricarica i prezzi scontati del 10% devono essere obbligatoriamente affissi su ciascuna apparecchiatura, al fine di permettere la verifica immediata dell'effettivo sconto cui si ha diritto.

La Ditta concessionaria dovrà fornire alla Cassa Economale le chiavette ricaricabili per l'utilizzo dei distributori e la stessa si farà carico della loro consegna agli utenti che ne faranno richiesta, a fronte del versamento di un deposito cauzionale di euro 5,00, per il quale verrà rilasciata apposita ricevuta, che sarà reso al momento della restituzione della chiave.

Eventuali discordanze sui prezzi praticati dal concessionario e quelli risultanti dall'aggiudicazione, saranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 – Oneri per l'avvio e l'esecuzione del servizio

Il concessionario dovrà essere in possesso per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle Autorità, sarà causa di risoluzione del contratto; tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione.

Sono a carico della Ditta:

1. l'installazione dei distributori nelle sedi e nelle quantità individuate all'Art. 3, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto. Durante lo svolgimento del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati in altre zone ritenute idonee. I lavori conseguenti sono a totale carico della Ditta, materiali inclusi;
2. tutti gli oneri relativi all'installazione, comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici in prossimità delle macchine distributrici; le suddette attività dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti. L'energia elettrica e l'acqua corrente saranno fornite dall'Amministrazione Comunale; è previsto un contributo forfettario fisso annuo, a titolo di rimborso spese per i consumi di cui sopra, il cui importo, quantificato in euro 500,00, è incluso nel canone annuo;
3. l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori d'acqua;
4. il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
5. l'utilizzazione di prodotti, alimentari o non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
6. tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, provvedendo entro tempi brevi (1 giorno lavorativo) all'eventuale riparazione o

sostituzione dell'apparecchio in caso di guasto grave e qualora le riparazioni non potessero essere eseguite in loco. Dovrà essere in ogni caso garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo contrattuale;

7. la collocazione in prossimità dei distributori, di idonei contenitori porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata, in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
8. lo smaltimento dei rifiuti generati all'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi;
9. la puntuale e scrupolosa pulizia interna ed esterna dei distributori, con frequenza tale da garantire i livelli minimi di igiene e la continuità del funzionamento delle macchine;
10. l'utilizzo di prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
11. la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti;
12. la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi, senza necessità di richiesta da parte dell'Ente. In caso di mancata ottemperanza è prevista l'esecuzione in danno a carico del concessionario, salva ed impregiudicata ogni richiesta di risarcimento danni;
13. l'eventuale rimessa in pristino, alla scadenza del contratto, delle reti elettriche, idrauliche etc. e dei relativi allacciamenti che dovranno essere effettuati sotto la supervisione del personale tecnico comunale.

Art. 9 – Il Referente del servizio

Il concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare all'Ente i seguenti dati: nome e cognome della persona designata, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.

Il Referente del servizio:

- costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'Ente;
- rappresenta la Ditta concessionaria avendo la delega a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere;
- ha la supervisione ed il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere;
- deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;
- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ente ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

Art. 10 – Personale addetto al servizio

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale che risulti:

1. in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno. L'elenco nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima della stipula del contratto;
2. professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge;
3. dotato di tutte le certificazioni igienico-sanitarie eventualmente previste;

4. provvisto del cartellino d'identificazione riportante la ragione sociale della Ditta, le proprie generalità e la foto di riconoscimento o di divisa di servizio che ne consenta il riconoscimento.

Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti e a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia retributiva, contributiva, previdenziale e mutualistica, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il personale della Ditta incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività degli uffici.

Il concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente Capitolato.

Art. 11 – Rischi e responsabilità del concessionario

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e vi dovrà provvedere con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

La Ditta assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del contratto, o comunque ad essere ricollegabili.

L'Ente è pertanto esonerato:

1. da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito dell'esecuzione del servizio o ad altre cause ad esso connesse;
2. da ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in genere alle macchine distributrici quali, a mero titolo di esempio, rotture, scassi, atti vandalici, furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, asportazioni di prodotti...;
3. da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di assicurazione, una polizza per la copertura della responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi, compreso il Comune di Alessandria e i suoi dipendenti, derivanti dall'installazione e dell'uso dei distributori, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00 euro) a copertura del rischio d'incendio o altri danni causati ai beni e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici, per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori, ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.

La polizza sarà mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Della polizza suddetta, la Ditta dovrà fornirne copia all'Amministrazione Comunale, prima della stipula del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per l'Ente, pertanto qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza.

Resta, tuttavia inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte della Ditta concessionaria che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

Art. 12 - Tutela della riservatezza dei dati personali e Codice di Comportamento

Ai sensi dell'art. 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s. m. e i., l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, designa il concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa acquisirà per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato per tutto il periodo di validità dello stesso.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopraccitato codice, per quanto compatibile, che – pur non venendo materialmente allegato al presente Capitolato – è pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune al seguente link: <http://www.comune.alessandria.it/Amministrazionetrasparente/personale/Codicidisciplinari>.

Art. 13 – Clausola di riservatezza

Il Comune s'impegna a non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale o amministrativa delle quali viene a conoscenza durante l'espletamento del servizio, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'accoglimento del diritto di accesso a tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

CAPO III – PAGAMENTI

Art. 14 – Canone per la concessione del servizio e pagamenti

Per la concessione del servizio in questione, la Ditta concessionaria dovrà versare all'Amministrazione Comunale un **canone di concessione annuo fissato in euro 16.000,00 (I.V.A. esclusa)**.

L'ammontare del canone annuo dovuto all'Amministrazione quale corrispettivo per la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo dei distributori è comprensivo:

- del rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano (stimato in euro 500,00);
- dei prezzi scontati praticati agli utenti che utilizzano la chiavetta ricaricabile;
- della pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

La Ditta concessionaria dovrà corrispondere l'importo del canone annuo complessivo mediante versamenti in rate semestrali posticipate, che dovranno essere effettuate alla Tesoreria Comunale.

Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale il canone sarà oggetto di aggiornamento in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.

A tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. Il CIG (codice identificativo gara) sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.

Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposta notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo legale.

Il concessionario si obbliga ad inserire nei subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata.

Il concessionario s'impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Comune di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Capo IV – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI

Art. 16 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Il Comune verifica il regolare andamento del servizio da parte del concessionario attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

E' nella facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di concessione, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.

Art. 17 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

Ove in fase di controllo della corretta esecuzione del servizio emergano inadempimenti o il concessionario si sia reso colpevole di negligenza o inopportuno sospenda il servizio, la Stazione Appaltante procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate, assegnando un termine di 15 giorni per il corretto adempimento.

Il concessionario entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale e applicare le penalità previste dall'art. 18 ordinando l'esecuzione d'ufficio in danno.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno notificate al concessionario.

Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Concessionario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l'incameramento della cauzione definitiva e con l'esecuzione della prestazione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 18 – Penalità: fattispecie e importi

Fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, il Comune potrà applicare le seguenti penali:

- euro 100,00 per distributore, per ogni giorno di ritardo nell'installazione;
- euro 100,00 per carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi del servizio;
- euro 100,00 per ogni aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti;
- euro 100,00 per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste dal presente Capitolato;
- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione del disservizio;
- per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto ai punti precedenti si applica una penale compresa tra euro 100,00 e un massimo di euro 300,00 commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno del concessionario.

L'applicazione della penale non solleva il concessionario dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

L'ammontare delle penalità è addebitato al concessionario con incameramento della cauzione definitiva.

Le penali non saranno applicate nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento da parte del concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili.

Capo V – MODIFICHE ATTINENTI IL CONCESSIONARIO

Art. 19 – Cessione e modifica del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione il Concessionario.

E' fatto, comunque, salvo quanto previsto dall'art. 106 del ridetto D.lgs. n. 50.

Capo VI – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Art. 20 – Risoluzione del contratto

Il Contratto è risolto qualora si verificano le ipotesi di cui all'articolo 108, commi 1, 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i..

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in caso di subconcessione non autorizzata e nelle ipotesi previste dagli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18 del presente Capitolato.

Al concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute dal Comune. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 21 – Recesso

Il Comune di Alessandria (ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 / 2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente procedura e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto e il concessionario rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.

Il Comune in qualunque momento può comunicare all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse. In tali ipotesi si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i..

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Comunicazioni

Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e il concessionario dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta o a mezzo fax e, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

Art. 23 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente e il concessionario durante l'esecuzione del contratto, si applicheranno gli artt. 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i..

Le eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, saranno demandate al giudice ordinario. Foro competente sarà quello di Alessandria.

Art. 24 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:

1. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;
2. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s. m.;
3. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e s. m.;
4. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
5. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Orietta Bocchio)